

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER LE SUPPLENZE TEMPORANEE NELLA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE.

A - TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA:

- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna di cui all'art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n°53;

OVVERO

- Diploma conseguito, entro l'A.S. 2001/2002, a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali e degli istituti magistrali, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia.

Il titolo richiesto per l'accesso é valutato attribuendo il seguente punteggio: (1) (2) (3)

- minimo punti 12 più punti 0.50 per ogni voto superiore a 76/110.

Se il titolo é stato conseguito con il massimo dei voti sono attribuiti ulteriori punti 4.

La valutazione del titolo di qualsiasi livello é rapportata su base 110.

B - TITOLI DI SERVIZIO (4) (5)

1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole d'infanzia statali e nelle scuole d'infanzia paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia su posti di sostegno per gli alunni diversamente abili é attribuito fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno (6)

- per ogni anno (180 giorni):

punti 12

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni:

punti 2

2) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole d'infanzia autorizzate é attribuito fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno:

- per ogni anno (180 giorni):

punti 6

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni:

punti 1

C - ALTRI TITOLI (7) (8)

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto alla lett. C 4);

per ogni titolo

punti 3

2) Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita tramite il superamento di un concorso ordinario, per titoli ed esami, o di un esame ai soli fini abilitativi; (9)

per ogni titolo

punti 6

3) Per ogni titolo professionale, corrispondente a quello previsto al punto C2), conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea e riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E.;

per ogni titolo

punti 6

4) Per il diploma di laurea in Scienze della Formazione primaria indirizzo per la scuola materna

per ogni titolo

punti 6

5) Per l' idoneità conseguita a seguito di concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto da Enti Locali, per il profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia;

per ogni titolo

punti 3

6) Per il superamento di altri concorsi , per titoli ed esami, o per altri esami anche ai soli fini abilitativi o di idoneità relativi all'insegnamento nella scuola primaria (9)

per ogni titolo

punti 3

7) Per ogni titolo professionale, corrispondente a quello previsto al punto C6), conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea e riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E.;

per ogni titolo

punti 3

8) Per il dottorato di ricerca con conseguimento del titolo

per ogni titolo

punti 12

9) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con l'insegnamento cui si riferisce la graduatoria

per ogni titolo

punti 3

- PREFERENZE

In caso di parità di punteggio si applicano le seguenti preferenze:

A - Insignito di medaglia al valore militare;

B - Mutilato o invalido di guerra ex combattente;

C - Mutilato o invalido per fatto di guerra;

D - Mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato;

E - Orfano di guerra;

F - Orfano di caduto per fatto di guerra;

G - Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato;

H - Ferito in combattimento;

I - Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capo di famiglia numerosa;

J - Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente;

K - Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra;

L - Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato;

M - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

N - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

O - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

P - Aver prestato servizio militare come combattente;

Q - Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Comune di Bari;
R - Coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico;
S - Invalido o mutilato civile;
T - Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata da:

- numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno
- aver prestato lodevole servizio in altre Amministrazioni Pubbliche
- minore età anagrafica ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n° 127/1997, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n°191.

Note ai punti A, B e C.

- (1) Nel caso in cui l'aspirante risulti in possesso di più d'uno dei titoli di accesso di cui alla lett. A verrà preso in esame, ai fini dell'accesso alla graduatoria, quello conseguito con la maggiore votazione.
- (2) Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (p.12) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.
- (3) Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.
- (4) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta.
 - 4.1. I periodi, invece, per i quali è prevista esclusivamente la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare, etc.) per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
 - 4.2. Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.
 - 4.3. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole d'infanzia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.
 - 4.4. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti prestati nelle scuole statali.
 - 4.5. Non si valutano i servizi per i quali non sono stati versati i contributi in base alla normativa vigente.
- (5) Ai titoli di cui alla lett. B) non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 12 punti.
- (6) Il servizio prestato nelle scuole non statali dichiarate formalmente scuole paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n°62, a decorrere dal 1° settembre 2000 è valutato per intero.
- (7) Non è soggetto ad ulteriore valutazione il titolo di studio valutato ai fini dell'accesso alla graduatoria né quelli di grado inferiore.
- (8) Ai titoli di cui alla lett. C) non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
- (9) Non sono valutati i titoli di abilitazione e idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.